

Tar Lazio, Sez. I quater, Sent. n. 5354 del 29 maggio 2009, Pres. Guerrieri, Rel. Francavilla. R.V., D.M.P.C. – Ministero degli Esteri, Ministero dell'interno, Consolato d'Italia a Cuba.

Sul ricorso numero di registro generale 667 del 2009, proposto da: R. V. e D. M. P. C. elettivamente domiciliati in Roma, piazzale delle Belle Arti n. 8 presso lo studio dell'avv. Tiberio Saragò e rappresentati e difesi nel presente giudizio dall'avv. Antonina Riccio del foro di Palermo

contro

- MINISTERO DEGLI ESTERI, in persona del Ministro p.t., domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12 presso la Sede dell'Avvocatura Generale dello Stato che ex lege lo rappresenta e difende nel presente giudizio;

- MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro p.t. – non costituito in giudizio;

- CONSOLATO D'ITALIA A CUBA, in persona del Console p.t. – non costituito in giudizio

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del provvedimento prot. n. 1673 dell'11/11/08 con cui l'Ambasciata d'Italia a Cuba ha respinto la richiesta di visto d'ingresso per turismo presentata da P. C. D. M.;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero degli Affari Esteri;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella Camera di Consiglio del giorno 28 maggio 2009 il dott.

Michelangelo Francavilla e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto di potere definire immediatamente il giudizio con sentenza emessa ai sensi degli artt. 21 comma 10° e 26 comma 4° L. n. 1034/71 consentendolo l'oggetto della causa, l'integrità del contraddittorio e la completezza dell'istruttoria;

Avvisate le parti presenti alla Camera di Consiglio del 28 maggio 2009 della possibilità di definizione immediata del giudizio ai sensi degli artt. 21 comma 10° e 26 comma 4° L. n. 1034/71;

Rilevato, in fatto, che i ricorrenti impugnano il provvedimento prot. n. 1673 dell'11/11/08 con cui l'Ambasciata d'Italia a Cuba ha respinto la richiesta di visto d'ingresso per turismo presentata da P. C. D. M.;

Considerato, in diritto, che il ricorso è infondato e deve essere respinto;

Rilevato, in particolare, che il provvedimento impugnato appare legittimo alla luce della normativa vigente;

Considerato, infatti, che:

- secondo l'art. 5 del trattato di Schengen, ratificato dall'Italia con la l. n. 388/93 e sostanzialmente confermato dall'art. 5 comma 1° lettera c) Reg. CE n. 562/06, per l'ingresso nel territorio dei Paesi contraenti lo straniero deve esibire "i documenti che giustificano lo scopo e le condizioni del soggiorno previsto e disporre dei mezzi di sussistenza sufficienti, sia per la durata prevista del soggiorno, sia per il ritorno nel paese di provenienza"; tali formalità debbono, in particolare, essere rispettate per il rilascio del "visto uniforme" avente durata non superiore a tre mesi (artt. 10, 11 e 15 del trattato);

- nello stesso senso l'art. 4 comma 3° d. lgs. n. 286/98 prevede che per conseguire il visto d'ingresso lo straniero deve dimostrare "di essere in possesso di idonea documentazione atta a confermare lo scopo e le condizioni del soggiorno, nonché la disponibilità di mezzi di sussistenza sufficienti per la durata del soggiorno e, fatta eccezione per i permessi di soggiorno per motivi di lavoro, anche per il

ritorno nel Paese di provenienza”;

- l'art. 5 comma 6° d.p.r. n. 394/99 stabilisce, inoltre, che al momento della domanda, oltre alla documentazione necessaria per il tipo di visto richiesto, lo straniero deve depositare quella concernente “la finalità del viaggio”;

- secondo il punto 20 dell'allegato al decreto del Ministro degli Affari Esteri del 12/07/00, poi, il visto d'ingresso per ragioni di turismo è subordinato al deposito di documentazione comprovante:

“a) adeguati mezzi finanziari di sostentamento, non inferiori all'importo stabilito dal Ministero dell'interno con la Direttiva di cui all'art. 4, comma 3, del testo unico n. 286/1998;

b) il titolo di viaggio di andata e ritorno (o prenotazione) ovvero la disponibilità di autonomi mezzi di viaggio;

c) la disponibilità di un alloggio (prenotazione alberghiera, dichiarazione di ospitalità, ecc.)”;

- la direttiva del Ministero dell'Interno del 1 marzo 2000 quantifica, altresì, gli importi dei mezzi di sussistenza necessari per il rilascio del visto d'ingresso per turismo graduandoli in relazione alla durata del soggiorno;

Considerato che dalle disposizioni ora richiamate si evince che lo straniero che richiede il visto d'ingresso per turismo non deve dimostrare solo la disponibilità dei mezzi necessari ad assicurarne la sussistenza per la durata del soggiorno ed il ritorno in patria ma, più in generale, deve esibire quegli atti necessari a comprovare “lo scopo e le condizioni del soggiorno” (art. 5 del trattato di Schengen e art. 4 comma 3 d. lgs. n. 286/98) e le finalità dello stesso (art. 5 d.p.r. n. 394/99);

Rilevato che, a tal fine, l'interessato deve fornire all'amministrazione la prova delle condizioni che giustificano le finalità del soggiorno e, nella fattispecie, trattandosi di visto d'ingresso per turismo caratterizzato da necessaria temporaneità (confermata dalla durata del soggiorno che non può essere superiore a novanta giorni: artt. 10, 11 e 15 trattato di Schengen), dei presupposti dai quali si possa ragionevolmente ritenere l'interesse dello straniero a fare rientro nel Paese d'origine onde scongiurare il c.d. “rischio migratorio”;

Considerato che le condizioni in esame possono essere di varia natura quali l'esistenza di significativi legami familiari, l'esercizio di attività economiche, il possesso di fonti di reddito, la titolarità di beni immobili o, comunque, altre circostanze atte a comprovare che nel Paese di provenienza lo straniero abbia il centro dei suoi interessi e che proprio per questo vi farà ritorno al termine del soggiorno in Italia;

Considerato che nella fattispecie nessuna delle condizioni in esame è stata dimostrata dall'interessata che, come risulta dalla documentazione trasmessa dall'Ambasciata con nota del 3 febbraio 2009, non ha fornito prova alcuna del possesso di idonee fonti di reddito tali da palesare la probabilità del suo rientro nel Paese di origine;

Considerato, poi, che l'amministrazione ha desunto l'esistenza del c.d. “rischio migratorio” anche dalle dichiarazioni rese dall'interessata all'atto della presentazione della domanda dalle quali non è stato possibile comprendere le reali finalità del viaggio e le date dello stesso;

Considerato che, a fronte della correttezza sostanziale del provvedimento impugnato, la dedotta carenza motivazionale è inidonea a determinarne l'annullamento in sede giurisdizionale secondo quanto previsto dagli artt. 21 octies comma 2° l. n. 241/90 e 4 comma 2° d. lgs. n. 286/98, norma, quest'ultima, che consente all'amministrazione di non motivare il diniego di visto per turismo ferma restando la possibilità per il Giudice di verificare – nel corso del giudizio – la legittimità delle ragioni poste a base del diniego previa acquisizione delle stesse a seguito di richiesta istruttoria del Tribunale, come è effettivamente avvenuto nella fattispecie;

Rilevato che l'opzione ermeneutica in esame consente, poi, di ritenere irrilevante

e, comunque, manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale prospettata in riferimento all'inesistenza normativa di un obbligo motivazionale a carico dell'amministrazione allorché si pronuncia sulla richiesta di visto d'ingresso per turismo;

Considerato, poi, che per gli stessi motivi la prospettata violazione dell'art. 7 l. n. 241/90 non legittima l'annullamento giurisdizionale dell'atto impugnato;

Considerato, pertanto, che il ricorso è infondato e deve essere respinto;

Ritenuto che le spese del presente giudizio, il cui importo viene liquidato come da dispositivo, debbono essere poste a carico dei ricorrenti in quanto soccombenti;

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale Del Lazio – Sede di Roma, Sezione Interna I Quater, definendo il giudizio con sentenza emessa ai sensi degli artt. 21 comma 10° e 26 comma 4° L. n. 1034/71:

1) respinge il ricorso;

2) condanna i ricorrenti a pagare, in favore del Ministero degli Esteri, le spese del presente giudizio il cui importo complessivo si liquida in euro cinquecento/00, per diritti ed onorari, oltre IVA e CPA come per legge;

3) ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 maggio 2009.